SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

31° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4
LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 2
MACONI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE *relatore alla Commissione* . . *Pag.* 4, 6, 7 e *passim*
FIORILLO *(Rin. Ital. e Indip.)* 13
LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 7, 10, 13 e *passim*
PAPPALARDO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* . . 6, 7, 8 e *passim*
PONTONE *(AN)* . . . . . 6, 7, 8 e *passim*

IN 0881 DL 0882

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

MACONI, PILONI, PIATTI, BERNASCONI, DUVA, BESOSTRI, SMURAGLIA, SQUARCIALUPI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che l'Ansaldo ha presentato un piano industriale riguardante il settore energia per le unità produttive di Legnano, Genova e Gioia del Colle;

che tale piano prevede un esubero di circa 2.000 lavoratori;

che in particolare per Legnano, su un totale di 2.150 lavoratori, sono previsti 993 esuberi strutturali, oltre a 550 lavoratori appartenenti ad attività da privatizzare o da esternalizzare;

che tale piano appare preoccupante e inadeguato ad assicurare il mantenimento dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali a Legnano;

che Legnano e l'asse del Sempione appartengono ad una zona di grave declino industriale inserito nell'obbiettivo n. 2 della Comunità europea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e come il Ministro intenda favorire la continuazione della trattativa sindacale, partendo da una base di discussione che non può considerare immodificabile il piano presentato dall'azienda;

se e come il Ministro intenda attivarsi affinchè, pur all'interno di un necessario processo di razionalizzazione, l'Ansaldo e Fimeccanica rivedano il piano presentato in modo tale da garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali.

(3-01944)

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Premesso che sul tema del piano industriale dell'Ansaldo si sono susseguite numerose interrogazioni di contenuto analogo, ad alcune delle quali si è già avuto modo di rispondere nelle varie sedi, si richiama l'attenzione deglli interroganti sul fatto che, in data 10 giugno 1998, il ministro Bersani, nel corso di una audizione svoltasi in X Commissione, ha avuto modo di focalizzare tutti gli aspetti più rilevanti della delicata questione legata alla privatizzazione della società Ansaldo, anche con evidenti riferimenti allo stabilimento di Legnano menzionato nella interrogazione.

Nell'occasione precedentemente citata il ministro Bersani aveva già dato assicurazione di aver affidato all'Iri e Finmeccanica un preciso mandato per la conservazione, lo sviluppo e la messa in sicurezza delle risorse e degli assetti industriali, in modo da adottare soluzioni industriali capaci di collegare queste imprese a soggetti nazionali e internazionali, ossia di creare alleanze industriali, possibilmente paritetiche, con particolare riferimento alla integrazione delle industrie su scala europea nei diversi campi sensibili al processo di internazionalizzazione.

Il Ministro aveva inoltre specificato che nel caso dell'Ansaldo si poneva un serio problema di natura industriale e gestionale dell'azienda. In particolare il problema più delicato per Ansaldo Energia era quello di muoversi in un mercato sempre più ostico per tutti gli operatori, rappresentato dalla difficoltà dell'accesso in termini di efficienza, nonchè dalla partecipazione a gare che non escludono l'eventualità di una esclusione a sorpresa.

Ciò nonostante era stato già deciso di concedere 850 miliardi di lire in conto aumento capitale dell'Ansaldo Energia per l'alleggerimento della situazione finanziaria debitoria di questa azienda. Una seconda decisione consisteva nel presentare una iniziativa per un piano di riorganizzazione al fine di consentire il confronto con possibili *partner* internazionali.

Inoltre, l'Ansaldo aveva presentato un piano molto severo per quanto concerne il settore dell'energia con una riduzione della forza di lavoro che sostanzialmente assomma a 1.600 unità e con la privatizzazione di una parte del settore manifatturiero a Legnano e quindi con una uscita dal perimetro di una parte del manifatturiero stesso, mediante alienazione.

Si è comunque cercato di lavorare intensamente con l'azienda e con le organizzazioni sindacali per definire un sistema di relazioni tale da creare situazioni di perfetta trasparenza nella evoluzione delle possibili *partnership*.

Si sono al riguardo svolte a più riprese riunioni con l'azienda e le organizzazioni sindacali per addivenire ad una ipotesi di accordo di profilo industriale, cogliendo anche l'indicazione di procedere a verifiche della situazione del mercato interno e delle possibili sinergie industriali tra Ansaldo e soggetti del sistema elettrico.

Tuttavia, nonostante alcuni avanzamenti della situazione, non si era riusciti fino a questo momento ad aprire un tavolo di confronto sulla generale riorganizzazione, essendo stato ritenuto non accettabile dalle organizzazioni sindacali il piano presentato da Finmeccanica.

Uno dei punti di attrito emerso è costituito proprio dalla pregiudiziale sulla questione relativa alla privatizzazione ed espulsione dal perimetro di una parte del manifatturiero di Legnano, come già esposto in precedenza.

Il fatto che proprio ieri si sia entrati in una fase di trattative non stop, – la riunione è ancora in corso – da un lato dà il senso della difficoltà a trovare una soluzione positiva complessiva, dall'altro segnala la necessità di questa soluzione come elemento costitutivo del progetto di rilancio globale in campo interno e con i *partners* internazionali.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione si è interessata a più riprese della questione Ansaldo mediante lo svolgimento di alcune audizioni.

MACONI. Prendo atto con soddisfazione dell'impegno che il Ministro dell'industria sta dimostrando in questa delicata fase conclusiva della trattativa, impegno che mi sembra rispondere positivamente alle sollecitazioni pervenute dal mondo sindacale che – come ricordato dal Presidente – sono state espresse anche dalla nostra Commissione nel corso delle ripetute audizioni da essa svolte.

Tale comportamento risponde ad una delle esigenze prioritarie da tempo avvertite: era necessario che il Governo, in questa delicata fase di trattativa, assumesse un ruolo non solo di mediazione ma anche di indirizzo per fornire precise indicazioni.

Tuttavia, nonostante l'apprezzamento per l'impegno del Governo, confermo tutte le preoccupazioni esistenti in ordine al piano industriale presentato da Finmeccanica e dal gruppo Ansaldo che, a nostro avviso, contraddice le giuste richieste provenienti dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali per la salvaguardia dell'occupazione e per il mantenimento dei siti produttivi.

Non si può comunque negare l'esigenza di una profonda riorganizzazione e ristrutturazione del settore ed è indubbio che il piano industriale presentato da Finmeccanica può essere accettato solo entro tali termini e che non può porre in discussione la permanenza dei siti produttivi, in particolare quello di Legnano, e marginalizzare, a nostro parere, la presenza del gruppo Ansaldo nel settore energetico.

Pertanto, prendo atto positivamente e con soddisfazione della risposta del Sottosegretario e dell'impegno che il Governo sta mantenendo, ma non posso esimermi dal riconfermare tutte le perplessità in ordine al piano industriale presentato da Finmeccanica.

Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatto e raccomando la massima attenzione affinchè in questa fase conclusiva della trattativa gli indirizzi emersi anche in sede parlamentare siano tenuti in considerazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1063 e 2080.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 17 giugno, nella quale ho presentato il nuovo testo unificato.

Avverto che sul testo unificato in discussione e sui relativi emendamenti presentati sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª ma siamo ancora in attesa del parere della Commissione giustizia alla quale, in ogni caso, non sono stati trasmessi gli emendamenti relativi ai primi cinque articoli del testo unificato. Pertanto, potremmo procedere alla discussione e all'approvazione dei suddetti emendamenti.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato.

TITOLO I.

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida ed accompagnatore subacqueo. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di Centro di immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo nell'ambito delle acque marittime territoriali e di quelle interne sono disciplinate dalla presente legge che viene applicata in tutti i settori di attività sia pubblici che privati. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'espletamento del servizio».

1.2 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire la parola: «professioni» *con l'altra*: «attività».

1.1 PAPPALARDO

PONTONE. Do per illustrato l'emendamento 1.2.

PAPPALARDO. Il senso dell'emendamento 1.1 risulta chiaro: esso è volto a sostituire il termine «professioni» con l'altro «attività» e, approfittando di questo mio intervento, avverto che darò per illustrati tutti i successivi emendamenti che presentano lo stesso tenore.

Tale proposta emendativa è motivata dall'esigenza di attenersi alla coerenza complessiva del provvedimento. Infatti, non è possibile parlare di professioni nel momento in cui si ammette il tipo di attività di cui stiamo discutendo per organizzazioni senza fine di lucro.

L'aspetto invece più generale riguarda l'esigenza di evitare che il riconoscimento di una qualifica professionale ad un'attività inneschi poi un processo che porti alla costituzione di un albo, alla determinazione di minimi e massimi tariffari, cioè alla creazione di un nuovo ordine professionale.

Siccome ho già detto in sede di discussione generale che il Governo, la maggioranza e il Parlamento hanno imboccato una direzione opposta, cioè quella del superamento di un'organizzazione così parcellizzata della professione come quella attuale, penso che dobbiamo stare attenti a non andare in controtendenza e quindi a non istituire nuovi ordini, ad evitare di porre le premesse perché poi vengano avanzate richieste di istituzione di nuovi albi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1 e contrario all'emendamento 1.2.

In base ad una valutazione che mi porta ad esprimere parere contrario sull'emendamento 1.2, do conto del parere negativo che esprimerò su tutti gli emendamenti – tranne uno – che hanno come primo firmatario il senatore Demasi; il parere negativo non è nel merito su cui, sinceramente, non mi pronuncio. Infatti, ritengo che questi emendamenti siano positivi, ma in realtà introducono un'altra materia rispetto a quella oggetto del provvedimento al nostro esame. Per l'esattezza introducono il testo del disegno di legge all'esame della Camera sulla disciplina delle attività subacquee iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell'attività lavorativa subacquea. Ripeto che si tratta di una questione per la quale ho il massimo rispetto, ma è materia diversa rispetto a quella che stiamo esaminando.

Approvando questi emendamenti, dunque, noi sostituiremmo quello in titolo con un altro provvedimento che riguarda una materia ben più ampia.

PONTONE. I nostri emendamenti potrebbero essere considerati come articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di articoli aggiuntivi bensì sostitutivi. In questi termini devo esprimere parere negativo.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è conforme e quello del relatore.

PONTONE. Se guardiamo a ciò che si verifica nell'ambito delle acque territoriali, possiamo dire che è interessato anche il servizio di protezione civile e quindi il nostro emendamento potrebbe essere considerato aggiuntivo all'articolo 1 senza che ci sia la necessità di sostituirlo.

È vero, si tratta di due materie distinte, ma è qualcosa in più di quanto previsto dal disegno di legge in esame. Non ci sono preclusioni o contrarietà al dettato dell'articolo 1 al nostro esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.2 amplia l'ambito di applicazione; il provvedimento al nostro esame riguarda l'immersione per scopi puramente turistici e ricreativi e quindi l'assetto dei centri di addestramento, la figura dell'istruttore e della guida subacquea.

L'emendamento presentato dal suo Gruppo, primo firmatario il senatore Demasi, costituisce un insieme organico che introduce una materia che in comune con quella al nostro esame ha solo l'immersione nell'acqua salata; si tratta di tutt'altra cosa. L'emendamento 1.2 è poi coerente con tutti gli altri emendamenti che, come lei vede, sono presentati in funzione sostitutiva rispetto al provvedimento in esame. Ma anche se fossero in funzione aggiuntiva vareremmo comunque una legge diversa che potrebbe invadere altri campi; per cui, giusto o sbagliato, sospenderei i nostri lavori e procederei ad un esame assai approfondito.

PONTONE. Questo non sarebbe negativo, si potrebbe così esaminare questa nuova situazione attraverso gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Alla fine dovrei porre un problema di raccordo concordato con un collega del suo Gruppo.

PONTONE. Sono anch'io firmatario di questi emendamenti. Se vogliamo sospendere i lavori per un approfondimento la pregherei vivamente di farlo, perchè lei stesso ha detto che si potrebbe eventualmente operare in questo modo.

PAPPALARDO. Credo che il modo non reticente con cui lavoriamo in questa Commissione consenta di fare un discorso abbastanza esplicito. Senatore Pontone, questi non sono emendamenti aggiuntivi; se ella li mette in sequenza e li compara sinotticamente al testo unificato, vedrà

che essi formano un altro e diverso disegno di legge. Se noi li aggiungessimo, come ha già detto il Presidente, avremmo non una legge ma un pasticcio.

PONTONE. Si fanno tanti pasticci in questo Parlamento!

PAPPALARDO. Perché non dovremmo stare attenti alla coerenza di quel che approviamo? Può capitare che vengano fuori dei pasticci, ma non è nostro costume approvare delle «marmellate».

Poi questo modo di procedere non è molto riguardoso nei confronti della Commissione. Il senatore Pontone sa benissimo che se aveva intenzione di introdurre questa materia avrebbe potuto seguire una diversa procedura, cioè quella di presentare un disegno di legge presso il Senato, magari identico al testo della Camera, dopo di che avremmo esaminato la possibilità di unificare i disegni di legge in esame.

Ma non è molto rispettoso del lavoro della Commissione presentare una serie di emendamenti che tendono a sostituire il testo unificato già elaborato. Tale modo di procedere non è corretto anche in base ai rapporti che intercorrono tra noi senatori.

PONTONE. Non siamo irrispettosi nei confronti della Commissione perchè si tratta di emendamenti volti a completare il testo del disegno di legge.

PAPPALARDO. Sono stati presentati due disegni di legge su una stessa materia; è stato dato mandato al relatore affinché redigesse un testo unificato; il relatore ha presentato una prima e una seconda versione. Ora vengono proposti emendamenti che di fatto intendono introdurre un nuovo testo, alternativo.

PONTONE. Abbiamo semplicemente presentato degli emendamenti.

PAPPALARDO. Allora continuiamo a nascondere la testa sotto la sabbia!

Il senatore Pontone deve rendersi conto del fatto che la sua proposta non sortirà altro effetto che quello di sottrarre all'attenzione di questa Commissione l'esame del disegno di legge in discussione.

Il Presidente ha giustamente fatto osservare che se si estende il campo di intervento del provvedimento, inserendo riferimenti agli operatori iperbarici e ai palombari ed affrontando la materia sotto i suoi molteplici aspetti, la nostra Commissione non ha più competenza in merito. La Commissione industria del Senato è competente nell'esame del disegno di legge finchè si affronta l'aspetto relativo al settore turistico, ma se si intende seguire le linee indicate dal senatore Pontone ed esaminare anche la questione della istituzione di un nuovo ordine professionale, il campo di

azione del provvedimento verrebbe ampliato e l'esame spetterebbe non più alla Commissione industria bensì alla Commissione giustizia o ad altre Commissioni, come l'11ª o la 12ª.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Infatti, alla Camera dei deputati un analogo disegno di legge in materia è in discussione alla Commissione lavoro.

PAPPALARDO. È ovvio.

Ripeto quindi che le insistenze del senatore Pontone produrranno solo l'effetto di sottrarre il provvedimento all'attenzione della Commissione industria senza assegnare ad essa un altro disegno di legge relativo alla stessa materia, e ciò non farà altro che insabbiare il testo senza sostituirlo con un altro.

Ad ogni modo, dal momento che la Commissione lavoro della Camera dei deputati sta esaminando un provvedimento analogo, suggerisco di mantenere separate le rispettive competenze in modo tale che la Commissione industria del Senato continui ad occuparsi del settore che le spetta, cioè quello relativo al turismo e al tempo libero.

Se invece intendiamo semplificare il tutto, l'unico risultato sarà quello di far decadere l'intero procedimento e saremo quindi costretti ad avviare un nuovo processo legislativo, in cui la 10ª Commissione non avrà più competenza.

PONTONE. Ma non sarà così grave!

PAPPALARDO. È anche indubbio che se il senatore Pontone insiste nel sostenere i propri emendamenti la Commissione dovrà pronunciarsi in merito.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Categorie professionali)

1. Sono istituite le seguenti categorie:

a) operatori tecnici subacquei (OTS);
b) operatori tecnici iperbarici (OTI);
c) palombari».

1.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

PONTONE. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi conformo al parere del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non superiori a 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.

3. È guida subacquea o accompagnatore o aiuto istruttore chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1.

4. Per brevetto subacqueo a fini turistico ricreativi si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, che prevedano tra gli oggetti sociali della loro attività, in maniera esclusiva o principale, attività di formazione ed addestramento per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo turistico.

6. È centro d'immersioni subacquee un'impresa ubicata nei pressi del litorale marino o di un lago, che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

7. È centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

8. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione delle categorie)

1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono attività subacquee dilettantistiche o lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas respiratori, sia per operatività d'intervento che di routine, con l'ausilio di apparecchi, sistemi, impianti in ambienti confinanti iperbarici e mezzi

comunque atti alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria, ossigino puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in OTS di terza, seconda e prima categoria come presisato nelle norme di attuazione della presente di cui all'articolo 7-*bis*.

2. Sono OTI coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono, a terra o su piattaforma o a bordo di natanti appoggio o di supporto per lavori subacquei, attività iperbariche professionali di assistenza tecnica o parasanitaria di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa all'esterno di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, pure in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi. Essi sono suddivisi in OTI di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis*.

3. Sono palombari coloro che, qualsiasi ne sia il fine, svolgono attività subacquee professionali di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto e altissimo fondale, con l'ausilio di scafandri di qualunque tipo, genere, forma e di mezzi, apparecchi e sistemi alimentati esclusivamente dalla superficie ed idonei alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in palombari di terza, seconda, prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis*».

2.5 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «volte alla» *con le altre*: «compatibili con la».

2.3 PAPPALARDO

Al comma 5, sostituire le parole da: «che prevedano tra gli oggetti sociali» *fino alla fine, con le seguenti*: «che prevedano come oggetto sociale, esclusivo o principale, l'esercizio di attività di formazione ed addestramento per la esecuzione di immersioni subacquee a scopo turistico.».

2.1 MUNGARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria sotto la loro responsabilità e con la vigilanza delle regioni territorialmente competenti».

2.2 MUNGARI

Al comma 6, sopprimere le parole: «ubicata nei pressi del litorale marino o di un lago».

2.4 PAPPALARDO

PONTONE. Do per illustrato l'emendamento 2.5.

PAPPALARDO. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

FIORILLO. Faccio miei gli emendamenti 2.1 e 2.2, a firma del senatore Mungari, e li do per illustrati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.3, 2.1, 2.2 e 2.4.

Il mio parere è invece contrario sull'emendamento 2.5.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi conformo al parere del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Mungari e fatto proprio dalla senatrice Fiorillo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mungari e fatto proprio dalla senatrice Fiorillo.

È approvato.

Metto ai voti l'emdamento 2.4, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Limiti di età)

1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere professionale, svolte all'interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolte dal diciottesimo anno di età, sino al compimento del quarantacinquesimo, con l'osservanza degli accertamenti medico sanitari.

2. Le attività subacquee ed iperbariche, però, possono essere svolte sino al compimento del cinquantesimo anno di età con l'effettuazione degli accertamenti medico sanitari, annualmente e semestralmente».

2.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

PONTONE. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORI SUBACQUEI E GUIDE O ACCOMPAGNATORI SUBACQUEI

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli istruttori

subacquei e delle guide subacquee con autorespiratori e deve essere svolta:

a) all'interno dei centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;

b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 8;

c) in modo autonomo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Matricole e registri)

1. L'esercizio delle attività professionale degli OTS, degli OTI e dei palombari è subordinato all'iscrizione della categoria della gente di mare (articolo 115, seconda categoria del codice di navigazione) e quindi, nelle matricole di cui all'articolo 118 del codice della navigazione, comma primo, tenute dagli uffici di compartimento marittimo di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. L'esercizio delle attività svolte dagli OTS, dagli OTI e dai palombari nell'ambito dei porti, considerate le particolari caratteristiche ambientali e tipologiche dei lavori che vengono effettuati, è subordinata all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 118 del codice navale, comma secondo, tenuto dagli uffici di compartimento marittimo e con l'osservanza di quanto previsto dai decreti miniteriali della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 e 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982 ed eventuali modifiche di necessario, costante aggiornamento alle specifiche esigenze, purchè non in contrasto con quanto disposto dalla presente legge».

3.3 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire la parola: «professione» *con l'altra*: «attività».

3.1 PAPPALARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «e deve essere» *con le parole*: «ed è».

3.2 PAPPALARDO

PONTONE. Do per illustrato l'emendamento 3.3.

PAPPALARDO. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 3.3 e favorevole agli emendamenti 3.1 e 3.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Elenchi regionali)

1. Le Regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee. Possono iscriversi all'elenco tutti coloro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge. Le Regioni definiscono le modalità di gestione dei medesimi.

2. Una specifica sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea con autorespiratori, sia italiane che straniere, con attività consolidata e documentata, anche nell'ambito dell'Unione Europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti richiesti al punto e) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Le Regioni definiscono le modalità di gestione della sezione di cui al presente comma.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Documenti per le iscrizioni)

1. Per l'iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono produrre agli uffici competenti indicati all'articolo 5:

a) tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 in originale o in copia autenticata;

b) il libretto operativo personale (LOP) di cui all'articolo 5-*bis*.

2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombardi si applica il disposto dell'articolo 1283 del codice di navigazione».

4.2 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la parola: «medesimi» *aggiungere l'altra*: «elenchi».

4.1 PAPPALARDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le spese per la tenuta degli elenchi di cui al comma precedente sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le Regioni».

4.100 IL RELATORE

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 si illustra da sè.

PAPPALARDO. Do per illustrato l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.100 da me presentato risolve una obiezione pervenuta dalla 5ª Commissione.

Con questo emendamento si propone di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

«2-*bis*. Le spese per la tenuta degli elenchi di cui al comma precedente sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le regioni».

Comunque, come relatore, esprimo parere contrario all'emendamento 4.2 e favorevole all'emendamento 4.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali)

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquee gli aspiranti all'esercizio della professione debbono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 29 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola dell'obbligo o, per titoli conseguiti all'estero, titolo equipollente;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica, sia italiana che straniera, iscritta negli elenchi regionali di cui all'articolo precedente, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento teorico pratico comprendente:

1) tecniche e teoria di immersioni speciali;

2) tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione cardio-circolatoria, nonchè nozioni di fisiopatologia;

3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;

4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni;

5) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti paesaggistici, turistici, ecologici, storici ed archeologici anche in relazione alle corrispondenti zone emerse. A tale scopo le Organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione delle Organizzazioni ambientaliste.

2. È inoltre richiesta per gli istruttori subacquei la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

3. Le Organizzazioni didattiche, di cui al comma 2 dell'articolo 4, sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico pratico annuali, con particolare attenzione agli aspetti delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Iscrizione nelle matricole o nei registri)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati facenti parte della Unione europea o anche di altri Stati che assicurino parità di trattamento;

c) idoneità psicofisica accertata mediante visite mediche specialistiche effettuate in conformità alla apposita scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis*. Tali visite mediche devono essere effettuate solo presso centri di medicina iperbarica che assicurino un obiettivo giudizio selettivo autorizzati o dall'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente o da enti preposti alla prevenzione e all'assistenza infortunistica, in base alla rispondenza degli scopi della presente legge, alle strutture tecniche ed alla specifica esperienza medico sanitaria necessaria all'accertamento del possesso del requisito di idoneità di cui sopra, ai fini della professionalità degli OTS, degli OTI e dei palombari. I requisiti che tali centri di medicina iperbarica devono possedere, sono precisati nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis*;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale e allegato brevetto al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti allo scopo, sia da scuole o centri di formazione

professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti in base ed ai sensi di leggi vigenti ed emenande in materia di istruzione professionale di carattere nazionale e regionali di applicazione. Le strutture tecniche e didattiche di cui sopra devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7-*bis*. Ai fini dell'iscrizione è titolo valido, inoltre, l'aver prestato servizio con la qualifica di sommozzatore o di palombardo per almeno due anni nella Marina militare o nell'Arma dei Carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, previa omologazione delle suddette qualifiche militari da parte degli organi preposti all'istruzione professionale di cui alla lettera d), e secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis*. Per i cittadini di Stati esteri di cui alla lettera b), il titolo di qualificazione professionale di cui devono essere in possesso per l'iscrizione nelle matricole o nei registri è valido solo se rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, preposte all'istruzione professionale, dello Stato di cui l'interessato è cittadino;

e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore ad un minimo di tre anni, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Al personale iscritto nelle matricole ai sensi del presente articolo, viene rilasciato il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice di navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo, dell'articolo 132 del codice della navigazione. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice di navigazione e relativo regolamento. Il personale iscritto nelle matricole non può essere iscritto, contemporaneamente, nei registri e viceversa».

5.7 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire la parola: «professione» *con l'altra*: «attività».

5.1 PAPPALARDO

Al comma 1, lettera e) *sopprimere il punto 3.*

5.2 PAPPALARDO

Al comma 1, lettera e) *sopprimere il punto 4.*

5.6 PAPPALARDO

Al comma 1, alla lettera e), *sostituire il primo periodo del punto 5, con il seguente:*

«5) approfondita conoscenza dei fondali marini e lacustri della regione, della loro morfologia, delle caratteristiche della fauna e della flora nonchè degli eventuali reperti archeologici in essi presenti, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse».

5.3 PAPPALARDO

Sopprimere il comma 2.

5.4 PAPPALARDO

Al comma 3, sostituire le parole: «agli aspetti» *con le altre*: «alle innovazioni».

5.5 PAPPALARDO

PONTONE. Do per illustrato l'emendamento 5.7.

PAPPALARDO. Do per illustrati tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 5.7 e favorevole a tutti gli altri emendamenti all'articolo 5.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

L'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Demasi e da altri senatori con l'emendamento 5.0.1, nonchè ulteriori emendamenti riferiti agli articoli successivi presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale, sono stati trasmessi per il prescritto parere alla 2ª Commissione permanente che non si è ancora espressa in merito.

Chiedo pertanto al senatore Pontone se intende ritirare tali emendamenti.

PONTONE. No, signor Presidente, li manteniamo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A questo punto non mi rimane che rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1063 e 2080 ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI